

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2312
Data del provvedimento	20/10/2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all’interno dell’attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)” - Autorizzazione subappalto all’impresa COEFIN SRL di Roma.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	PARDINI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18-04-2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalle delibere DG n. 1348 del 26-09-2019 e n. 889 del 23-07-2020;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09-12-2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022, prorogato al 31/07/2022 con la delibera n. 609 del 31/05/2022, ulteriormente prorogato al 31/10/2022 con delibera n. 874 del 29/07/2022;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 (...) e delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica (...)”;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l’articolo 2 che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021, la quale

- da atto della conclusione della PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art.1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 L. 77/2020);

-recepisce i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali:

- “Sub-lotto Prestazionale 1 – Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori”;
- “Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”;

-dispone che l’Azienda proceda direttamente quale soggetto attuatore alla stipula degli Appalti Specifici con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Accordi Quadro;

Dato atto che tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di “REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL’INTERNO DELL’ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI – TOS_Prato_1117)” la cui attivazione afferisce al personale tecnico della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata integralmente la delibera del D.G. n. 1501 del 07/10/2021 avente per oggetto: “Piano di riorganizzazione rete ospedaliera (art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) accordo quadro lotto 18 Toscana – Sub Lotto 2 – CIG 8445000A74. Attivazione intervento “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all’interno dell’attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)” e conferimento incarico Prog. Def., Esec. E Coord. Sic. in fase di prog. Politecnica Ingegneria ed Architettura scarl di Modena”, finalizzata alla attivazione dell’intervento di cui trattasi, nella quale viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., **l’Ing. Niccolò Bellandi**;

Preso atto che con Delibera D.G. n. 549 del 13.05.2022, che ha approvato il progetto esecutivo, è stato autorizzato il RUP Ing. Niccolò Bellandi all’invio dell’ordine di Attivazione (O.D.A.) e alla stipula di appalto specifico :

- per l’esecuzione dei lavori con l’operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), assegnataria dell’Accordo Quadro Lotto n. 18 – Sub Lotto Prestazionale 1 – Area Firenze 2;
- per il servizio di Direzione e Contabilità dei lavori e Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione con l’operatore economico Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. assegnataria dell’Accordo Quadro Lotto n. 18 – Sub Lotto Prestazionale 2 – Area Firenze 2;

Dato atto che il RUP Ing. Niccolò Bellandi ha sottoscritto il contratto relativo al servizio di Direzione e Contabilità dei lavori e del Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all’interno dell’attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117), con l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., in data 31.05.2022 numero di repertorio 552;

Dato atto ancora:

- che il contratto relativo all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all’interno dell’attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117), con l’operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), è stato repertoriato al numero 856 del 29.09.2022;
- che in data 23 giugno 2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori in via d’urgenza;

Preso atto che il RUP Ing. Niccolò Bellandi è stato assegnato ad altro incarico Aziendale a partire dal 01-06-2022 e, non prestando più servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, è stato necessario provvedere alla sua sostituzione;

Dato atto che con determina n.1566 del 13.07.2022 è stato preso atto della nomina quale Responsabile Unico del procedimento per l’intervento in parola, del Per.Ind. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato dal Direttore dell’Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, in sostituzione dell’Ing. Niccolò Bellandi come da nota protocollo n. 49330 del 01.07.2022, depositata agli atti d’ufficio;

Dato atto che è pervenuta a questa Azienda, mediante PEC del 05/10/2022, numero di protocollo 70732 la richiesta dell’operatore economico ENGIE SERVIZI Spa, con la quale è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei confronti dell’Impresa:

- COEFIN SRL di Roma (RM), C.F. e P.I. 12088001008 - categoria lavori: OS6 e OS7 del D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione dei lavori edili – Importo subappalto € 75.393,43, di cui € 27.928,00 per costi della mano d’opera ed € 1.434,00 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;

per l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione di 8 posti letto di Degenza Intensiva Cardiologica (UTIC) in open Space all’interno dell’attuale degenza sub intensiva dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, quali realizzazione di pareti, controsoffitti ed intonaci interni, tinteggiature interne, serramenti interni, pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra come finiture delle opere generali;

Dato atto:

- che in data 11.10.2022 il RUP Per.Ind. Gianluca Pardini, ha richiesto a mezzo PEC, di integrare la documentazione già inviata con la precedente nota;
- che con nota protocollo n. 74086 del 17.10.2022 è pervenuta la documentazione integrativa;

Considerato che:

-che l'Appaltatore intende affidare in subappalto i lavori ricadenti:

- nelle categorie OS 6 e OS 7 che sono subappaltabili nella misura del 100%;
- l'importo totale del subappalto richiesto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si impegna a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione e a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

-la Ditta COEFIN SRL di Roma (RM), C.F. e P.I. 12088001008 sede legale in via dei Coronari n° 236 – 00186 Roma (RM) è in possesso di idonea qualificazione adeguata alle categorie e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

- che sono state positivamente verificate la loro idoneità tecnico professionale ex D.Lgs. 81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007, come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento del 12.10.2022, conservata agli atti;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto risulta, allo stato attuale, debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed in particolare del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto:

- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., presso l'Agenzia delle Entrate, e di ordine speciale di cui all'art. 83 dello stesso decreto in capo all'impresa alla quale si intende subappaltare le opere di cui trattasi;

- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

Rilevato inoltre che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dell'impresa subappaltatrice prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di € 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, co. 1, lett. c), del medesimo decreto;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Visto l'art. 105, comma 13, lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che la stazione appaltante, in caso di piccola o micro impresa, corrisponda l'importo delle prestazioni oggetto di subappalto direttamente al subappaltatore;

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020, che ha chiarito che il suddetto obbligo della stazione appaltante possa venir meno in caso di specifica rinuncia del subappaltatore, mediante inserimento di apposita clausola nel contratto di subappalto, subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante;

Verificato che il contratto di subappalto con l'Impresa COEFIN SRL contiene la clausola di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto, pur essendo piccole e microimprese;

Ritenuto,

- di prendere atto che il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto con l'Impresa COEFIN SRL sarà effettuato direttamente dall'appaltatore, considerata la rinuncia espressa del subappaltatore contenuta nel contratto stesso, e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;

- di stabilire che nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore COEFIN SRL la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente il subappaltatore;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto con nota prot. n. 70732 del 05/10/2022, e successivamente integrata con la nota protocollo numero 74086 del 17.10.2022, sulla base della documentazione acquisita agli atti

d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale, ancora in corso di esecuzione;

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm presso l'Agenzia delle Entrate e presso il Casellario Giudiziale, e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alle imprese Subappaltatrici anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento, P.I. Gianluca Pardini tecnico in servizio presso la medesima S.O.C.;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di autorizzare l'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), nell'ambito del contratto indicato in premessa, ad affidare in subappalto all'Impresa:

● COEFIN SRL sede legale in via dei Coronari n° 236 – 00186 Roma (RM), C.F. e P.I. 12088001008 - categoria lavori: OS6 e OS7 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori edili – Importo subappalto € 75.393,43 di cui € 27.928,00 per costi della mano d'opera ed € 1.434,00 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;

condizionatamente all'esito dei controlli presso l'Agenzia delle Entrate e Casellario Giudiziale dei requisiti di ordine speciale;

2) di dare atto che:

- il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto con l'Impresa COEFIN SRL sarà effettuato direttamente dall'appaltatore, considerata la rinuncia espressa del subappaltatore contenuta nel contratto stesso, e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;

- nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore COEFIN SRL la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente il subappaltatore;

- nel contratto di subappalto l'appaltatore si impegna a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera senza alcun ribasso e a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

3) di stabilire altresì che, qualora i controlli e verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

4) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'Azienda;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

7) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi